

### **QUESITO**

*Il congedo parentale nei primi 30 giorni è retribuito per intero sino al compimento degli otto anni del bambino. La mia scuola afferma invece che è retribuito per i primi 30 giorni per intero solo se richiesto nei primi tre anni di vita del bambino. Il tutto contrasta con l'art.12, comma 4 del CCNL del 29/11/2007, soprattutto alla luce della decisione del Giudice del Lavoro di Sassari con Sentenza depositata in data 03/01/2012 n. 1424/11 e dell'Ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 3606 del 07/03/2012.*

*Il Giudice de quo ha deciso che:- "il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto... prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni (e non tre) di vita del bambino".*

*Si ringrazia per la risposta chiedendo di far intervenire l'ARAN sulla interpretazione autentica, in quanto ogni scuola decide autonomamente.*

### **RISPOSTA**

Ha perfettamente ragione! Le scuole, purtroppo seguono, attraverso i programmi informatici di gestione del personale, le indicazioni della **nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 24109 del 20 dicembre 2007**, inviata alle scuole su sollecitazione del MEF, che sottolinea che il trattamento economico intero deve corrispondersi per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino. Per quanto riguarda la **sentenza del tribunale di Sassari e quella della Suprema Corte di Cassazione**, queste non hanno potere normativo e il riconoscimento del diritto giudiziale si limita ai casi specifici. La suddetta nota ministeriale è in contrasto con le norme contrattuali e, nel caso in cui i dirigenti scolastici vorranno pedissequamente adeguarsi a questa, lo SNALS di Brindisi sosterrà gli iscritti con eventuali ricorsi.